

Progetto 2

Avamprogetto

Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Organizzazione e attività accessorie della Suva)

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo della legge, le espressioni «consiglio di vigilanza» e «consiglio d'amministrazione» sono sostituite con le espressioni «consiglio della Suva» e «comitato del consiglio della Suva».

Art. 61 cpv. 1 e 3

¹ La «Suva» è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. La Suva va iscritta nel registro di commercio.

³ La Suva soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione della Suva nonché il rapporto annuale e il conto annuale devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 62

Gli organi della Suva sono:

- a. il consiglio della Suva;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 63 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹ Il consiglio della Suva si compone di:

- a. sedici rappresentanti dei lavorati assicurati presso la Suva;
- b. sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;
- c. otto rappresentanti della Confederazione.

² Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio della Suva per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e del sesso. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto

di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio della Suva. Il Consiglio federale può in qualunque momento revocare membri del consiglio della Suva per gravi motivi. Lui approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio della Suva. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio della Suva e alle altre convenzioni contrattuali convenute con queste persone.

⁴ Il consiglio della Suva provvede alla propria costituzione e nomina il presidente e due vicepresidenti. I suoi compiti sono i seguenti:

- a. definire gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale della Suva;
- b. adottare il regolamento sull'organizzazione e trasmetterlo per approvazione al Consiglio federale;
- c. approvare il regolamento del personale emanato dal comitato del consiglio della Suva;
- d. approvare le basi contabili e stabilire le tariffe dei premi;
- e. nominare e revocare l'ufficio di revisione;
- f. adottare il rapporto annuale e il conto annuale e trasmetterli per approvazione al Consiglio federale nonché decidere sull'impiego delle eccedenze di ricavi;
- g. nominare e revocare i membri del comitato del consiglio della Suva come anche il presidente e due vicepresidenti;

⁵ Il consiglio della Suva può delegare al comitato del consiglio della Suva la determinazione delle tariffe dei premi. Per il resto non può delegare i suoi compiti.

Art. 63a cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3

¹ Il comitato del consiglio della Suva si compone di:

- c. due rappresentanti della Confederazione.

² Il consiglio della Suva nomina i membri del comitato del consiglio della Suva per un periodo di quattro anni. Questi ultimi devono disporre delle necessarie conoscenze settoriali e aziendali e non possono essere membri della direzione né dell'ufficio di revisione. Per gravi motivi il consiglio della Suva può revocare membri nominati in qualunque momento.

³ Per il resto il comitato del consiglio della Suva provvede alla propria costituzione. I suoi compiti principali sono i seguenti:

- a. stabilire e attuare la strategia aziendale nonché redigere il rapporto annuale da sottoporre al consiglio della Suva concernente il raggiungimento degli obiettivi strategici;

¹ RS 172.220.1

- b. emanare un regolamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio della Suva;
- c. nominare e revocare i membri e il presidente della direzione ;
- d. approvare il piano finanziario e l'organizzazione della contabilità;
- e. organizzare la revisione interna nonché nominare, sorvegliare e revocare l'attuario responsabile;
- f. esercitare la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, in particolare per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti nonché la conduzione aziendale;
- g. garantire un appropriato sistema interno di controllo e un'opportuna gestione dei rischi;
- h. preparare le pratiche da presentare al consiglio della Suva;
- i. dare scarico alla direzione.

Art. 64a

¹ I membri del consiglio della Suva, del comitato del consiglio della Suva e della direzione adempiono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi della Suva in buona fede. Il consiglio della Suva adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi e impedire conflitti d'interesse.

² Nell'ambito dell'obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi della Suva rivelano le loro relazioni d'interesse nei confronti dell'organo elettorale.

³ Durante la loro adesione al consiglio di vigilanza comunicano costantemente eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse.

⁴ Il consiglio della Suva informa in materia nell'ambito del rapporto annuale.

Art. 70 cpv. 3

³ Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un terzo. Il trasferimento per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a deve essere approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c deve essere approvato dall'Ufficio federale della sanità pubblica.